

Citta' metropolitana di Torino

**P132923- D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i. - Determinazione del Dirigente n. 2912 del 13/06/2022 di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Torino, ad uso civile, assentita alla Società REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI**

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 2912 del 13/06/2022; Codici Univoci: TO-P-10943; TO-P-10944.

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera  
(... omissis ...)

**DETERMINA**

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI con sede legale a Torino Via Corte d'Appello n. 11 Partita IVA 11998320011, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 2 pozzi di prelievo profondi 36 metri in falda superficiale, in Comune di Torino località Via Corte d'Appello n. 11 - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 1219 Particella 129 - in misura di litri/s massimi 49,00 e medi 12,30 per complessivi metri cubi annui 388.086 ad uso civile, da utilizzarsi dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il concessionario, prima dell'avvio della derivazione di acque sotterranee dai suddetti pozzi di prelievo denominati "P1" e "P2" oggetto della presente concessione, deve ottenere, dagli Enti competenti in materia, l'Autorizzazione allo Scarico delle acque o Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) necessaria per poter effettuare lo scarico delle acque, dopo il loro utilizzo a scopo geotermico, all'interno del pozzo di scarico denominato "R1";
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto sottoscritto in data 26/05/2022 repertorio n. 66, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo) e del Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 26/05/2022  
"(... omissis ...)